

XVII legislatura

A.S. 1328:

"Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)"

Aprile 2014
n. 39



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...	tel. ...
Segreteria	tel. 5790
Uffici	
Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi dott. Renato Loiero	tel. 2424
Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata avv. Giuseppe Delreno	tel. 2626
Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa dott. Daniele Bassetti	tel. 3787
Consigliere addetto al Servizio dott. Melisso Boschi	tel. 3731
Segretari parlamentari dott.ssa Anna Elisabetta Costa dott.ssa Alessandra Di Giovambattista sig. Cristiano Lenzini dott. Vincenzo Bocchetti dott. Maurizio Sole	

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE	1
<i>Articolo 1 (Semplificazioni in materia di controlli).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Disposizioni in materia di servitù).....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 (Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4 (Disposizioni in materia di contratti agrari).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 5 (Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca)</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6 (Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura biologica)</i>	<i>5</i>
TITOLO II DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	7
<i>Articolo 7 (Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori)</i>	<i>7</i>
TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	15
<i>Articolo 8 (Interventi per lo sviluppo del made in Italy all'estero).....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 9 (Marchio identificativo della produzione nazionale).....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 10 (Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare).....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 11 (Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei)</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 12 (Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati)</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 13 (Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani).....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 14 (Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta).....</i>	<i>21</i>
TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI SETTORI PRODUTTIVI	22
Capo I Disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro.....	22
<i>Articolo 15 (Ambito di applicazione)</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 16 (Definizione dei prodotti).....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 17 (Requisiti dei prodotti)</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 18 (Etichettatura e confezionamento)</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 19 (Sanzioni).....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 20 (Abrogazioni).....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 21 (Clausola di mutuo riconoscimento).....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 22 (Disposizioni finali e transitorie)</i>	<i>25</i>
Capo II Disposizioni in materia di sostegno al settore del riso.....	26
<i>Articolo 23 (Delega al Governo per il sostegno del settore del riso).....</i>	<i>26</i>

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

Articolo 1 *(Semplificazioni in materia di controlli)*

Il comma 1 prevede che al fine di coordinare le attività ispettive e di assicurare un comportamento omogeneo nei confronti delle imprese e degli organi di vigilanza nel settore agroalimentare, i diversi organismi di controllo debbano d'ora innanzi agire in maniera coordinata, evitando sovrapposizioni e duplicazioni. In tale senso, all'esito positivo di un controllo, le amministrazioni dovranno verbalizzare l'attestata regolarità ed il medesimo controllo, riferito alla medesima annualità, non potrà essere oggetto di contestazione in successive ispezioni, anche effettuate da diverso ente, a meno che non emerga un comportamento omissivo o irregolare da parte dell'imprenditore o emergano nuovi fatti o elementi sconosciuti la momento della precedente ispezione. Ai fini dello svolgimento integrato dei controlli, questi dovranno tener conto del piano nazionale integrato previsto dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004: l'articolo del regolamento citato prevede che gli Stati membri elaborino un "unico piano integrato di controllo nazionale pluriennale" al fine di dare piena attuazione alle norme europee sulla sicurezza alimentazione, sul benessere e salute degli animali e per dare compiuta attuazione alla disciplina dei controlli in tali ambiti previsti dallo stesso regolamento n. 882. Le norme del comma in esame si applicano agli atti e documenti oggetto di esame da parte degli ispettori e conseguentemente indicati nelle verbalizzazioni delle ispezioni.

Il comma 2 stabilisce che gli esiti dei controlli stessi devono essere resi immediatamente disponibili alle richiedenti amministrazioni, in via telematica, secondo le modalità che saranno definite con apposito accordo in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sancito ai sensi della disciplina generale sulla Conferenza dettata dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le disposizioni del comma devono trovare attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 stabilisce che - ove l'impresa agricola sia munita di autorizzazione sanitaria o di registrazione, anche in relazione agli obblighi di notifica o registrazione per l'inizio dell'attività - sono considerati assolti gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari. Quest'ultimo stabilisce un obbligo generale di collaborazione tra le imprese e le autorità competenti ai fini della registrazione e del riconoscimento degli stabilimenti dedicati alle lavorazioni alimentari. In particolare, le imprese sono tenute a notificare alle autorità tutti gli stabilimenti controllati coinvolti nell'esecuzione di una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, ai fini della registrazione dei suddetti stabilimenti. Le ASL sono le autorità competenti, salvo diversa indicazione della Regione o Provincia autonoma interessata, ai sensi delle Linee guida applicative.

Il comma 4 reca norme di semplificazione degli obblighi in materia di prevenzione antincendio prevedendo, per alcuni imprenditori agricoli, la possibilità di non ottemperare agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 1513. La norma si applica a quegli imprenditori agricoli (come definiti dall'articolo) che utilizzano piccoli depositi di prodotti petroliferi, non superiori ai 5 metri cubi, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-*bis* e 13-*ter*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 994. Viene fatta salva l'applicazione delle norme richiamate dai citati commi 13-*bis* e 13-*ter*.

Il comma 5 inserisce due commi aggiuntivi all'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9 recante norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Con la modifica proposta si inserisce il comma 3-*bis* che esenta dalla tenuta del fascicolo coloro che

producono olio per autoconsumo e la cui produzione non supera i 200 kg di olii per campagna di commercializzazione. Tale disposizione non si applica, ai sensi del nuovo comma 3-ter, agli olii prodotti in uno Stato membro dell'UE e dell'EFTA (Associazione europea di libero scambio, parte contraente del SEE, Spazio economico europeo).

La RT ribadisce che l'articolo ha la finalità di semplificare il sistema dei controlli nel settore agricolo, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di organi di vigilanza appartenenti ad amministrazioni diverse, ma con competenze in alcuni casi analoghe o sovrapponibili, che di fatto comporta per le aziende agricole di essere sottoposte in momenti diversi, ma con riferimento agli stessi periodi e alle stesse materie, a controlli da parte dei vari organi di vigilanza.

Pertanto, si dispone che tale attività di vigilanza debba essere svolta in forma coordinata, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti e, dall'altro, che i periodi e le materie oggetto di accertamento non possano essere successivamente sottoposti ad ulteriori controlli. A tal fine, con particolare riferimento al comma 2, precisa che si introducono modalità di interscambio informatico dei dati relativi alle ispezioni e verifiche, utilizzando le strutture informatiche e le unità di personale esistenti presso ciascuna amministrazione, senza comportare maggiori oneri per la finanza pubblica, realizzando anzi una razionalizzazione dell'attività ispettiva che potrà, in prospettiva consentire risparmi di risorse e rinviando comunque le modalità di attuazione ad un accordo interistituzionale da adottare in sede di Conferenza unificata.

Le altre disposizioni contenute nell'articolo esentano gli imprenditori agricoli da alcuni adempimenti amministrativi (registrazione presso l'autorità territorialmente competente in materia igienico-sanitaria, adeguamento dei depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività agricole con capienza non superiore a 5 metri cubi, tenuta ed aggiornamento del fascicolo aziendale per coloro che producono olio destinato all'autoconsumo o comunque in quantità inferiore ai 200 kg all'anno) che non comportano maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, per i profili di copertura, va segnalato, in particolare, per quanto previsto dal comma 2, che dovranno d'ora innanzi rendersi immediatamente disponibili - in via telematica, al fine di evitarne la duplicazione - gli esiti dei controlli effettuati nel settore agroalimentare da parte di tutti gli enti ed organismi amministrativi preposti dalla normativa vigente, secondo le modalità che saranno definite con apposito accordo in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni. Per di più, si stabilisce che ai fini dell'attivazione degli obblighi e procedure connessi a tali adempimenti, le amministrazioni/enti interessati dovranno avvalersi delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul punto, sotto il profilo metodologico, va ribadito che la mera apposizione di clausole di neutralità non è di per sé idonea a fornire garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per cui andrebbe confermata la piena sostenibilità dei nuovi moduli informativi informatizzati rispetto ai fabbisogni di funzionamento già scontati negli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente. Giova rammentare, in proposito, che nel caso in cui la competenza all'espletamento di taluni dei controlli in questione ricada su enti appartenenti al settore pubblico, l'articolo 19, comma 1, della legge di contabilità vincola il legislatore a fornire ogni evidenza circa gli effetti finanziari d'impatto di nuove norme, dovendo prevedere, in presenza di nuovi o maggiori oneri, l'indicazione delle risorse previste nei loro bilanci attraverso cui questi ultimi potranno farvi fronte.

Va aggiunto che al fine di fornire un quadro esauriente dei riflessi finanziari, le integrazioni alla RT dovrebbero essere completate dalla indicazione del numero e della tipologia dei controlli previsti nel settore agroalimentare interessati dalla norma, corredata dalla indicazione delle amministrazioni/enti che sono tenuti ad effettuarli¹: fornendosi, in aggiunta alle indicazioni circa le risorse finanziarie e strumentali attualmente da questi impiegate per tali fini, anche informazioni, circa il gettito annuo per l'erario ad oggi derivante dalla applicazione di sanzioni pecuniarie previste dalla legislazione vigente in presenza di "infrazioni" constatate.

Sui commi 3-5 non ci sono osservazioni.

Articolo 2 *(Disposizioni in materia di servitù)*

L'articolo stabilisce che i proprietari di strade private devono consentire il posizionamento di tubazioni e l'installazione di contatori per l'allacciamento di utenze domestiche o aziendali alla rete del gas. A tal fine il sindaco del comune interessato autorizza, con ordinanza, tali allacciamenti su strade private.

La RT esclude che la norma comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

¹ La relazione illustrativa elenca comunque i seguenti organi di vigilanza: Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS; Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL; Direzione provinciale del lavoro - DPL; aziende sanitarie locali - ASL; Agenzia delle entrate; Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF; Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, Corpo forestale dello Stato, Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e altri organismi pagatori.

Articolo 3
(Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi)

L'articolo riduce da 180 a 60 giorni il termine per la formazione del silenzio-assenso in relazione alle istanze, concernenti l'esercizio dell'attività agricola, presentate per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

La RT afferma che non sussistono oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, rilevato che la clausola di invarianza finanziaria indicata dalla RT in relazione allo Stato andrebbe riferita alla P.A. nella sua interezza, si osserva che la norma dovrebbe implicare una più celere istruttoria da parte delle amministrazioni competenti delle istanze presentate per il tramite dei CAA. Pertanto, andrebbe assicurato che le medesime PP.AA. siano in grado di svolgere le funzioni loro demandate in un arco temporale notevolmente più ristretto a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 4
(Disposizioni in materia di contratti agrari)

Il comma 1 prevede che, ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale quelle rappresentate direttamente in seno al CNEL. Tali organizzazioni, per l'esercizio dell'attività di assistenza alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da esse costituite ed interamente partecipate.

Il comma 2 stabilisce che, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge n. 590 del 1965, sono considerati coltivatori diretti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 della citata legge, siano iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente da almeno due anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

La RT esclude che le disposizioni comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5
(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca)

Il comma 1 delega il Governo, al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.

Il comma 2 individua i principi e criteri direttivi ai quali i decreti delegati di cui al comma 1 dovranno attenersi:

- a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;
- c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;
- e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura e pesca al fine di ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura e pesca;
- f) introduzione di meccanismi, anche di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di propria competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura e pesca;
- g) revisione delle disposizioni in materia di controlli anticontraffazione e sulla qualità dei prodotti al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente ed evitare duplicazioni;
- h) semplificazione della disciplina prevista per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole.

I commi 3 e 4 delineano la procedura per l'adozione, il parere della Conferenza Stato-regioni, l'esame parlamentare e l'approvazione dei decreti delegati.

Il comma 5 stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che l'articolo è volto a conferire una delega di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale. Si sottolinea che, in ogni caso, è stata predisposta un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo, andrebbero fornite assicurazioni in merito all'idoneità della clausola di invarianza finanziaria a garantire di fatto l'attuazione dei criteri direttivi di cui alle lettere *e*) ed *f*) a valere sulle risorse umane e finanziarie ordinariamente a disposizione delle amministrazioni competenti, chiamate ad accelerare le procedure nella materia in oggetto.

Articolo 6 ***(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura biologica)***

Il comma 1 abroga gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 220 del 1995.

La RT chiarisce che tali abrogazioni mirano ad adeguare gli adempimenti degli operatori all'intervenuta legislazione europea.

Al riguardo, nulla da osservare, recando le norme abrogate la specificazione di alcuni adempimenti burocratici privi di risvolti finanziari positivi per la finanza pubblica.

Il comma 2 istituisce, nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAF), il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla legislazione europea relativi allo svolgimento di attività agricole con metodo biologico.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, dei programmi annuali di produzione, delle relazioni di ispezione dell'attività di produzione e dei registri aziendali, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi.

Il comma 4 prevede che il MIPAF istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.

Il comma 5 dispone che le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica attivino i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa nei termini previsti, gli operatori utilizzano il SIB.

La RT, in rapporto all'istituendo SIB, sottolinea l'utilità dell'informatizzazione al fine di ridurre gli adempimenti burocratici e semplificare le procedure e di consentire lo sviluppo del settore del biologico in Italia, garantendo strumenti adeguati per i controlli e la necessaria cooperazione tra il SIB e i sistemi informatici regionali. La RT ribadisce poi che il SIB utilizzerà l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), avvalendosi delle strutture informatiche già esistenti ed in possesso di detto sistema, senza necessità di ulteriori risorse umane.

Al riguardo, preso atto della clausola d'invarianza finanziaria e rilevato che la gestione del SIB appare gestibile con le risorse disponibili a legislazione vigente, si ritiene tuttavia necessario un chiarimento in rapporto ad eventuali oneri relativi alla fase di implementazione del SIB, con particolare riferimento alla necessità di aggiornamento dei *software* di gestione e di addestramento del personale dedicato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Articolo 7

(Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi miranti al riordino e alla riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché alla riorganizzazione del sistema di consulenza degli allevatori. Per quanto riguarda l'intenzione di fondo, la norma fa esplicito riferimento all'obiettivo di revisione integrale della spesa pubblica (conosciuta anche come *spending review*) delineato dall'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011 e alle relative norme di proroga di termini e di misure di rafforzamento recate dagli articoli 49 e 49-bis del decreto-legge n. 69 del 2013.

Il comma 2, alle lettere *a)-d)*, stabilisce principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel riordino degli enti vigilati dal Ministero ai sensi del comma 1².

Il comma 3, nell'ambito della delega di cui al comma 1, disciplina i profili applicativi concernenti il riordino dell'assistenza tecnica e della consulenza agli allevatori. I criteri ai quali il Governo dovrà uniformarsi interessano il sistema della consulenza al settore, i libri genealogici ed i registri anagrafici dei capi, e le associazioni di allevatori³.

² In particolare, la lettera *a)* pone l'accento sulla necessità di criteri di nomina che garantiscano la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l'ente. La lettera *b)* prevede una riduzione del ricorso a contratti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e un prioritario utilizzo delle professionalità interne. Ivi si prevede altresì un'ottimizzazione delle risorse strumentali e finanziarie la quale, nell'AIR che corredata l'AS 1328, viene interpretata facendo l'esempio degli immobili di proprietà, il cui uso dovrebbe evitare le locazioni passive. La lettera *c)* prevede che una quota dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e riordino degli enti vigilati sarà destinata per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento alla promozione e alla tutela all'estero del *made in Italy*, ovvero delle produzioni di qualità certificata. La lettera *d)* impone la riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, a tal fine, si articola in una molteplicità di punti. Innanzi tutto, si riorganizza l'AGEA, che è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Quindi, interviene pure nel settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno alle iniziative imprenditoriali che ne sfruttano i risultati e su tale base sviluppano nuovi prodotti e servizi (*spin-off*). Pertanto si prospetta l'istituzione di un unico ente preposto alla ricerca, alla sperimentazione in agricoltura ed all'analisi dell'economia agraria, con conseguente accorpamento, riduzione e razionalizzazione delle strutture, anche periferiche, del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). L'intenzione è di avere un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, di livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse. Ivi si forniscono indicazioni anche sulle strutture operanti nel controllo *antidoping* ippico, le quali dovrebbero essere razionalizzate o sopresse e, in quest'ultima evenienza, confluirebbero nelle strutture ministeriali. La norma non precisa i nomi delle strutture cui si riferisce.

³ Per le consulenze, secondo la lettera *a)* si tratterà di qualificare e liberalizzare il servizio, valorizzando la biodiversità, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e le produzioni di qualità. Di libri genealogici e registri anagrafici si parla nelle lettere dalla *b)* alla *f)*: il motivo fondamentale dell'attenzione rivolta ai libri genealogici e registri anagrafici è che il loro riferimento normativo basilare, vale a dire la legge 15 gennaio 1991, n. 30, viene ritenuto ormai tecnicamente obsoleto, anche in ragione della diffusione di nuove tecnologie negli anni trascorsi da allora (valutazione espressa nell'AIR unita all'AS 1328). La modernizzazione delle regole concernenti i libri genealogici ed i registri anagrafici è dunque considerata essenziale ai fini del progresso del settore dell'allevamento. La lettera *f)*, in particolare, prevede una riallocazione della tenuta dei libri genealogici delle razze equine sportive, che vada nella direzione delle associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture ministeriali fino ad oggi interessate. In proposito, la relazione tecnica puntualizza che le predette associazioni non riceveranno alcun compenso pubblico per l'esercizio della suddetta funzione. La lettera *g)* riguarda, a sua volta, virtualmente tutte le associazioni di allevatori e non solo

Il comma 4 stabilisce che i decreti legislativi di cui alla delega indicata al comma 1, che saranno adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, richiederanno obbligatoriamente il parere della Conferenza Stato-regioni e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza, verranno trasmessi al Parlamento corredati da apposita relazione tecnica nella quale, tra l'altro, si indicheranno i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei provvedimenti stessi. Le Commissioni parlamentari cui gli schemi di decreto legislativo verranno assegnati, esprimeranno il loro parere entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione.

I commi 5 e 6 prevedono rispettivamente che nell'eventualità che alla scadenza del termine di sessanta giorni le Commissioni competenti non abbiano ancora emesso il loro parere, i decreti legislativi in questione possano essere comunque adottati e che entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi il Governo potrà introdurre disposizioni integrative e correttive mediante uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La RT ribadisce che l'articolo contiene la delega al Governo per l'emanazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi relativi al riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'obiettivo del conferimento della delega per il riordino degli enti vigilati è quello di conseguire significativi risparmi di spesa dall'attuazione dei criteri direttivi previsti, in particolare, azzerando le spese relative agli organi di vertice, riducendo progressivamente il personale complessivamente impiegato e il ricorso a contratti a tempo determinato con soggetti esterni all'amministrazione. Significativi risparmi potranno inoltre derivare sul fronte della logistica attraverso la riduzione della presenza sul territorio in particolare degli enti di ricerca, che potrà essere prevista almeno a livello interregionale.

Con riferimento ai risparmi attesi, l'articolo richiama espressamente la necessità che i decreti legislativi si conformino alla vigente normativa in materia di *spending review*, si prevede comunque che una parte non superiore al 50 per cento dei risparmi che non saranno destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, fermo restando comunque il rispetto degli obiettivi fissati dai documenti di programmazione, potranno essere destinate ad attività necessarie al rilancio del comparto, al fine di produrre maggiore crescita economica.

Con riferimento ai criteri di delega sui singoli enti, la RT precisa comunque che la soppressione di AGECONTROL S.p.A. deriva dalla necessità di razionalizzare il sistema di controllo sul soggetto deputato alle erogazioni in agricoltura, superando l'attuale anomalia per la quale il capitale dell'AGECONTROL S.p.A. è detenuto al 100 per cento dall'AGEA, che avrebbe il compito istituzionale di controllare. In proposito lascia all'apprezzamento del legislatore delegato la scelta tra una razionalizzazione che potrebbe comportare il

quelli di razze equine sportive: vi si prevede la possibilità di autofinanziamento delle associazioni di allevatori attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e l'utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.

trasferimento del pacchetto azionario in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una riduzione degli stanziamenti attualmente previsti in favore dell'AGEA per un importo pari a 20 milioni di euro annui, corrispondenti alle risorse che ogni anno AGEA trasferisce all'AGECONTROL per i controlli. La soluzione più radicale della soppressione della società, che ha attualmente 255 dipendenti a tempo indeterminato, per una spesa totale annua pari a circa 17,2 milioni di euro (secondo i dati del bilancio di previsione 2014), comporterebbe il trasferimento delle funzioni di controllo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con contestuale avvio di procedure selettive per l'assunzione dei dipendenti. Tale soluzione potrebbe consentire un effettivo risparmio di spesa sia sotto il profilo dell'azzeramento dei costi connessi agli organi di vertice, pari a circa 182.000 euro annui, sia con una riduzione del costo del personale che sarà inquadrato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza da definire con l'emanazione del decreto legislativo e comunque con la previsione fin d'ora che al predetto personale verrà mantenuto il solo trattamento fondamentale, mentre i trattamenti accessori saranno uniformati a quelli previsti per il comparto ministeri. L'esatta quantificazione dei risparmi sarà possibile in sede di relazione tecnica ai decreti legislativi allorché sarà definita la tabella di corrispondenza. Agli oneri contabili derivanti dalla confluenza nelle strutture ministeriali del personale dell'AGECONTROL S.p.a. si farà fronte con corrispondente riduzione dei trasferimenti previsti a legislazione vigente in favore di AGEA (cap. 1525/MEF) ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 1999.

Con riferimento all'accorpamento dell'INEA e del CRA, a seconda delle scelte che il legislatore delegato compirà, è possibile prevedere, grazie alle economie di scala e di scopo derivanti dalla fusione delle due strutture, significativi risparmi con particolare riferimento alle spese per il mantenimento delle sedi periferiche. Attualmente l'INEA è articolato su 20 sedi regionali, mentre il CRA conta 15 centri di ricerca e 32 unità di ricerca. Grazie all'accorpamento sarà possibile ridurre in particolare in centri di ricerca a livello almeno interregionale e razionalizzare anche la presenza sul territorio dell'INEA. Grazie alle economie di scala e alla razionalizzazione territoriale sarà possibile anche ridurre il ricorso a consulenze e collaborazioni esterne e a personale a tempo determinato. Si ricorda inoltre che sia il CRA che l'INEA già rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche definito dall'apposito elenco ISTAT. La quantificazione dei risparmi attesi dall'accorpamento dei due enti sarà possibile al momento dell'emanazione del decreto legislativo e sarà puntualmente riportata nella relativa relazione tecnica.

La soppressione di ISA s.p.a. (Istituto Sviluppo Agroalimentare), e il conseguente trasferimento delle funzioni ad ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) comporterà, grazie alle economie di scala e di scopo derivanti dalla incorporazione in ISMEA, in prospettiva anche risparmi

sulla spesa per il personale, che attualmente è composto da 35 unità a tempo indeterminato. Tale spesa, su base annua, è pari a circa 1,5 milioni di euro. Immediatamente, si conseguirebbe comunque l'azzeramento delle spese per la *governance* che ammontano a circa 330.000 euro annui,

Infine, per quanto attiene alla razionalizzazione o soppressione delle strutture operanti nel settore del controllo *antidoping* ippico, la RT precisa che la struttura operativa interessata alla razionalizzazione o soppressione, a seconda delle scelte che il legislatore delegato compirà, è UNIRELAB s.r.l. Unipersonale (costituita nel 2003) che, a seguito della soppressione dell'ASSI (ex UNIRE) che ne deteneva l'intera partecipazione, allo stato, è a totale partecipazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per conto del quale opera nell'ambito della medicina forense veterinaria, offrendo una serie di servizi diagnostici ai privati. Il numero dei dipendenti è pari a n. 32 unità di cui n. 29 a tempo indeterminato e n. 3 a tempo determinato per una spesa totale annua pari a circa 1,7 milioni di euro. Nel caso di confluenza della predetta società nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al costo dell'assorbimento nel Ministero del predetto personale a tempo indeterminato, previo superamento di idonee procedure selettive, si farà fronte con i risparmi delle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del predetto Ministero (capitolo n. 2298) e destinate a Unirelab s.r.l. per l'affidamento della fornitura di servizi di analisi di laboratorio e di studi connessi al settore ippico.

In ogni caso, la RT precisa che si prevede l'inquadramento del personale sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza da definire in sede di emanazione dei decreti legislativi e comunque con la conservazione del solo trattamento economico fondamentale, mentre le voci accessorie saranno uniformate a quelle erogate per le corrispondenti figure del comparto ministeri.

È quindi possibile prevedere, grazie alle economie di scala e di scopo derivanti dalla predetta incorporazione nelle strutture ministeriali, risparmi anche rispetto al costo del personale, nel breve periodo con particolare riferimento a quello a tempo determinato, il cui costo è stato pari a 85.000 euro nel 2013. Dalla sua soppressione si conseguirebbe in ogni caso l'azzeramento delle spese per la *governance* che oggi ammontano a circa 180.000 euro annui.

Con riferimento alla previsione di cui al comma 3, lettera *f*), occorre precisare che, a seguito del trasferimento della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative Associazioni di allevatori, si procederà alla riduzione delle strutture del Ministero che attualmente svolgono la predetta funzione, nonché alla relativa riduzione delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per l'esercizio della funzione da parte delle Associazioni di allevatori non sarà comunque erogato alcun compenso alle predette Associazioni.

Al riguardo, pur tenendo conto che la delega è comunque finalizzata alla razionalizzazione e all'accorpamento degli enti controllati dal ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da cui potrebbero conseguire effetti d'impatto positivi per i saldi di finanza pubblica, occorre non di meno formulare alcune osservazioni alla luce della cornice metodologica indicata dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, in presenza di siffatti dispositivi.

Va in premessa segnalato che il citato comma 2 dell'articolo della legge di contabilità, stabilisce infatti che il rinvio nella determinazione degli effetti finanziari - e, dunque, nella stesura delle necessarie RT - al momento della emanazione dei decreti attuativi connessi alla attuazione di leggi di delega predisposte ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, è consentito solo in presenza di deleghe che siano di particolare "complessità" per la materia trattata: per le quali, in altri termini, non sia possibile addivenire ad una puntuale quantificazione degli effetti finanziari sin dall'esame della legge primaria che ne definisce l'oggetto, i principi e i criteri direttivi di attuazione.

E' chiaro, in tal senso, che provvedimenti di delega come quello in esame, che si limitano a prevedere accorpamenti e riduzioni di enti e soggetti pubblici, o riconducibili al settore pubblico, operanti in un determinato comparto, al fine precipuo di ottimizzarne l'utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie e di ridurre il ricorso a contratti con soggetti esterni alla PA (lettere *b e d*)), nonché, più in generale, volte al conseguimento di risparmi di spesa, che saranno solo in parte (il 50 per cento) destinati alle misure volte allo sviluppo del settore (lettera *c*)), andrebbero corredati dalla evidenziazione, sin dall'esame della delega, di una stima certificata delle economie complessivamente conseguibili e della indicazione di tutti i parametri adottati nella relativa quantificazione, nonché di indicazioni in merito ai possibili rischi gravanti sulla effettiva realizzazione dei medesimi risparmi nella misura stimata.

Quanto sopra anche in considerazione del fatto che il riordino in questione determina l'inquadramento del personale degli enti/società sopresse nei ruoli del MIPAAF: circostanza, quest'ultima, per cui come è noto, lo stesso articolo 17 (comma 7, primo periodo) della legge di contabilità prevede particolari adempimenti informativi concernenti i contenuti obbligatori della RT di accompagnamento.

In definitiva appare perciò necessario ribadire che l'esame dei profili finanziari costituisce momento imprescindibile della decisione legislativa, e che esso può essere rinviato esclusivamente nei limiti delle possibilità previste dalla legge di contabilità (deleghe di particolare "complessità"). Ciò detto, anche in considerazione del meccanismo di "silenzio-assenso" previsto al comma 5, che di fatto rende solo eventuale l'esame dei profili finanziari degli schemi concernenti i decreti attuativi da parte del Parlamento.

Venendo ai profili di quantificazione, richiamandosi a quanto stabilito all'articolo 17, comma 3 della legge di contabilità, va *in primis* sottolineato in

merito alla prevista razionalizzazione o soppressione di AGECONTROL S.p.A. (lettera *d*), punto *1*)), che la RT indica la stima di risparmi potenziali "netti" pari ad almeno 182.000 euro annui, in connessione alla sola eliminazione degli organismi di vertice del predetto soggetto. Innanzitutto, richiamandosi a quanto espressamente previsto anche dalla Circolare n. 32/2010 della legge di contabilità, appare necessario che i dati forniti siano integrati dalla indicazione degli importi in ragione annua distintamente corrispondenti ai singoli organi (presidente, consiglio di amministrazione, collegio sindacale etc.) della società in parola.

Nel caso in cui il legislatore delegato opti per la soppressione, è previsto il transito al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, previo espletamento di apposite procedure selettive del personale attualmente alle dipendenze della AGECONTROL S.p.A.. Pur considerando che una definitiva rappresentazione dei profili finanziari sarà possibile solo all'atto della approvazione della relativa tabella di inquadramento e posto che la norma prevede espressamente che ad esso verrà comunque riconosciuto il trattamento economico fondamentale in godimento, va segnalato che la medesima si limita ad affermare che la copertura dell'onere si provvederà a carico di una riduzione del trasferimento annuale previsto all'AGEA dal bilancio dello Stato⁴.

Orbene, premesso ci si trova di fronte ad un onere di per sé chiaramente riferibile ad un fattore di spesa giuridicamente obbligatoria (non rimodulabile *ex* articolo 21, comma 5, lettera *a*) della l.c.), essendo lo stesso correlato al riconoscimento di un diritto soggettivo "perfetto", andrebbe fornito un quadro di stima, sia pure di "massima", del maggiore onere che il bilancio dello stato dovrà prevedibilmente sostenere per effetto degli inquadramenti del personale in questione, dal momento che la RT si limita a fornire indicazioni solo in merito alla platea complessiva dei dipendenti a t.i. di AGECONTROL S.p.A. (n. 255 unità) e alla relativa spesa complessiva ad oggi annualmente sostenuta (17,2 mln di euro, sui 20 milioni di dotazione ricevuti da AGEA) dalla società.

Ciò detto, dal momento che la RT non fornisce indicazioni relativamente ai profili di inquadramento, né al relativo trattamento retributivo unitario, per la parte "fondamentale", ad oggi corrisposto sempre in ragione annua.

In tal senso, andrebbero perciò fornite più puntuali indicazioni, che siano utili a far luce sulla maggiore spesa connessa all'obbligo di dover provvedere al riconoscimento di assegni *ad personam* alle unità interessate dall'inquadramento nei contingenti organici del MIPAAF. Ciò potrà infatti avvenire solo alla luce di valutazione di massima dei differenziali di trattamento con quelli previsti dal CCNL comparto ministeri, relativamente ai probabili profili di inquadramento del personale, nonché in merito alla possibilità, o meno, che i medesimi assegni

⁴ La RT riferisce che annualmente AGEA trasferisce 20 milioni di euro alla sua controllata AGECONTROL S.p.A.. Il capitolo 1525 dello stato di previsione del Mef reca uno stanziamento complessivo di 130 milioni di euro circa nel 2014.

possano essere considerati riassorbibili con successivi miglioramenti economici, circostanza in merito alla quale la norma di delega non fornisce indicazioni.

In aggiunta, un chiarimento andrebbe richiesto anche in merito alle apposite procedure selettive previste per la confluenza del personale nelle strutture ministeriali, specificando se si tratterà soltanto di verifiche di idoneità o se vi sarà una effettiva selezione con la fissazione di un numero massimo di unità inferiore al totale delle 255 unità attualmente dipendenti di AGECONTROL.

Va valutata inoltre la compatibilità dei detti inquadramenti nell'ambito delle posizioni "vacanti" relative alle dotazioni organiche di diritto previste dalla normativa vigente per il MIPAAF, anche alla luce delle misure di riduzione delle stesse predisposte ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, ovvero, più verosimilmente, se tali dotazioni organiche debbano piuttosto intendersi come rideterminate in aumento per effetto degli inquadramenti in esame, a ragione del trasferimento delle competenze dell'ex AGECONTROL S.p.A. al dicastero del MIPAAF. Sul punto, si segnala che, qualora fosse confermata la prima eventualità, nel caso l'inquadramento desse luogo alla formazione di posizioni "soprannumerarie" per taluni profili organici, andrebbero comunque previste idonee forme di copertura finanziaria per l'intero onere corrispondente sino al riassorbimento della medesime nell'ambito dei contingenti di diritto. L'acquisizione di maggiori dettagli circa i profili professionali del personale da inquadrare nel MIPAAF sembrerebbe indispensabile anche a valutare la compatibilità del loro assorbimento nell'ambito della dotazione prevista a legislazione vigente.

Nel complesso, appare evidente che andrebbero sin d'ora forniti elementi di certezza in merito all'effettiva suscettibilità di risparmi derivanti dalla soppressione di AGECONTROL S.p.a. facendosi ritenere che gli unici risparmi certamente conseguibili sarebbero, al momento, solo quelli relativi ai compensi previsti per gli organi di vertice del medesimo organismo.

Quanto poi alla delega concernente il previsto accorpamento dell'INEA e del CRA in un unico ente di ricerca per l'agricoltura (lettera *d*), punto 2)), pur considerando che la RT si limita a fornire i dati relativi al numero delle sedi regionali (n. 20) e delle unità di ricerca (n. 32) destinati ad esser accorpati tra i due enti, sembrerebbero necessarie indicazioni più specifiche in ordine piuttosto al numero complessivo dei dipendenti interessati per ciascuno dei due enti ed al loro profilo di inquadramento giuridico ed economico, nonché in merito alla piena sostenibilità di misure di accorpamento per quanto concerne le sedi e gli impianti destinati ad ospitare le sedi del nuovo ente unificato.

Quanto al profilo dell'inquadramento economico andrebbe fornito un quadro dettagliato delle differenze retributive relative ai dipendenti ad oggi inquadrati nei due enti, atteso che l'accorpamento potrebbe determinare l'esigenza di provvedere alla perequazione dei relativi emolumenti a parità di qualifica, con relativa maggiore spesa a carico dello Stato.

In riferimento poi alla soppressione dell'ISA S.p.A. e al previsto consolidamento delle relative strutture ed organici nell'ISMEA (lettera *d*), punto 3)), premesso che la RT si limita a fornire solo indicazioni di massima circa il numero delle unità ad oggi in servizio a tempo indeterminato (n. 35) presso la società destinata alla soppressione e alla loro spesa annua (1,5 milioni di euro annui) si ribadiscono i rilievi formulati in merito alla analoga soppressione di AGECONTROL S.p.A, atteso che anche in questo caso si può addivenire, al momento, alla certezza di limitati risparmi (300.000 euro annui) solo in relazione alla inevitabile soppressione degli organi di vertice, in merito ai quali andrebbero peraltro forniti comunque i dettagli relativi ai compensi previsti, ad oggi, per ciascun appartenente agli organi ivi considerati.

Infine, per i profili di quantificazione, anche con riferimento alla prevista soppressione delle strutture operanti nel settore ippico (lettera *d*), punto 4)), in UNIRELAB S.r.l. e all'assorbimento ivi previsto, previo espletamento di apposite procedure selettive, delle relative risorse umane, da parte del MIPAAF - amministrazione proprietaria al 100 per cento del relativo capitale - posto che la RT fornisce solo la platea dei dipendenti interessati (n. 32, di cui n. 29 a t.i. e n. 3 a t.d.) e una indicazione puntuale, solo relativamente ai risparmi annui conseguibili per effetto della inevitabile cessazione delle posizioni lavorative a t.d. (85.000 euro) e alla soppressione degli organi di vertice (180.000 euro), si ribadiscono le osservazioni già formulate in merito alla necessità di far piena luce, in particolare, sin dall'approvazione della legge delega, in merito ai profili concernenti l'inquadramento e l'onerosità dei dipendenti da far transitare nell'ambito dell'organico del MIPAAF. Ciò detto, dal momento che la norma prevede che agli stessi andrà comunque assicurato il trattamento economico fondamentale oggi in godimento, indipendentemente dal profilo di inquadramento e al relativo trattamento economico spettante ai sensi della CCNL comparto ministeri, il cui onere verrà posto a carico delle risorse ad oggi iscritte nello stato di previsione del MIPAAF e destinate alla fornitura di servizi di analisi di laboratorio nel settore ippico⁵. Nel dettaglio, si rinvia alle questioni metodologiche già rilevate in tal senso in relazione alla soppressione di AGECONTROL S.p.A. e alla incorporazione delle relative risorse umane nei quadri organici del MIPAAF.

Un ulteriore elemento di chiarificazione, comune ai tre profili considerati nella delega in esame, andrebbe poi posto al profilo di inquadramento dei soggetti societari di cui è prevista la soppressione dalla delega in esame, se gli stessi siano o meno già oggi da contemplare già nell'ambito delle pubbliche amministrazioni consolidate dell'autorità statistica nazionale a fini del SEC95,

⁵ Il capitolo 2298 dello stato di previsione del MIPAAF che reca l'indicazioni di stanziamenti destinati alla "gestione, vigilanza e controllo" del settore ippico reca una previsione di 83 milioni di euro annui per il triennio 2014/2016.

trattandosi di società di servizi che operano prevalentemente, se non esclusivamente, al servizio delle amministrazioni di riferimento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

Articolo 8

(Interventi per lo sviluppo del made in Italy all'estero)

Il comma 1 prevede un credito d'imposta a favore delle imprese che producono prodotti agricoli riportati nell'Allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed anche a vantaggio delle piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari non indicati del detto allegato; è previsto un limite massimo del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, nel limite di 500.000 euro per impresa, in ciascuno dei periodi d'imposta a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, con riferimento alla realizzazione e all'ampliamento di reti e infrastrutture logistiche e distributive volte a favorire la penetrazione al di fuori del territorio nazionale.

Il comma 2 specifica che il credito d'imposta sarà fruibile in compensazione⁶ e precisa che un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole ed alimentari, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze⁷ fisserà le condizioni, i termini e le modalità di applicazione, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto.

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame si provvede nel limite di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 2,5 mln di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come rifinanziata attraverso la tabella E della legge di stabilità per il 2014.

Il comma 4 esplicita infine che il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

La RT ripropone il contenuto della norma, limitandosi a specificare l'entità dei rifinanziamenti determinati dalla Tabella E della legge di stabilità per il 2014 (35 mln di euro per il 2014 e 15 mln di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016), la cui riduzione, in ragione di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 2,5 mln di euro per il 2016, rappresenta la copertura dell'agevolazione introdotta.

Al riguardo, si prende atto che l'agevolazione in commento è configurata dalla norma come tetto di spesa; tuttavia si evidenzia che la RT non fornisce alcun dato che consenta di stimare la platea dei potenziali beneficiari e l'entità del credito d'imposta medio che potrebbe venire richiesto. L'insieme dei soggetti eventualmente interessati appare suscettibile di risultare numericamente elevato,

⁶ Ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs n. 241 del 97.

⁷ Da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

dal momento che l'agevolazione in parola sembra riguardare sia le imprese - senza limiti di dimensioni - che siano produttrici di specifici prodotti elencati nell'Allegato I al TFUE, sia le piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari non presenti nel predetto elenco. Per quanto riguarda l'entità dei possibili investimenti, inoltre, si può ragionevolmente supporre che la penetrazione commerciale all'estero renda necessari livelli di spesa di entità non troppo distante dal limite di 500.000 euro imposto dalla disposizione. Appaiono quindi necessarie opportune informazioni che consentano di verificare la congruità dello stanziamento per l'efficace conseguimento delle finalità perseguite dalle disposizioni in commento.

Si rileva poi che tale aspetto, unitamente al rinvio ad un successivo decreto interministeriale per la definizione delle condizioni, dei termini e delle modalità di applicazione di quanto disposto dall'articolo in esame, determina l'impossibilità di verificare ex ante l'idoneità del meccanismo ad assicurare il rispetto del tetto di spesa, tale da garantire che gli oneri associabili al beneficio fiscale introdotto non eccedano l'entità della copertura indicata dal comma 3, pari a 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2,5 mln per il 2016.

In proposito, pur nella consapevolezza della possibile traslazione degli effetti finanziari sull'esercizio 2016, si chiede di esplicitare i criteri in base ai quali la definizione dell'onere in 5 mln per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 e 2,5 mln per l'anno 2016, riferito ad un credito di imposta fruibile per i soli anni 2014 e 2015, è stato suddiviso negli importi e negli anni indicati.

Con riferimento alla modalità di copertura dell'onere, si osserva che si tratta della riduzione di importi presenti nella Tabella E della legge di stabilità per il 2014; sarebbe opportuno acquisire un chiarimento rispetto ad eventuali divergenze, in termini di fabbisogno di cassa, associabili alla disposizione in esame rispetto ai tendenziali costruiti sulla base della precedente finalizzazione, riguardante "Interventi in agricoltura".

Articolo 9 ***(Marchio identificativo della produzione nazionale)***

L'articolo prevede che il MIPAF promuova, nel rispetto della normativa europea, un tavolo di confronto tra le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo al fine di stipulare un accordo per l'introduzione di un marchio privato e facoltativo identificativo della produzione agricola ed agroalimentare nazionale, nonché di disporre il relativo regolamento d'uso e le modalità di vigilanza. Il marchio può consistere in un segno o indicazione per la distinzione nel commercio della produzione agricola ed agroalimentare nazionale ed è di proprietà delle organizzazioni sottoscrittrici dell'accordo di cui al primo periodo.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l'espressa previsione di una conformità della disciplina del marchio in esame alla normativa europea dovrebbe mirare ad escludere l'apertura di una procedura d'infrazione in sede comunitaria, con i conseguenti, possibili riflessi sulla finanza pubblica.

Articolo 10

(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare)

Il comma 1, integrando la legge finanziaria per il 2005, dispone che le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (istituito presso la gestione separata della C.DD.PP. S.p.A.) sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali, agroalimentari, che aderiscono ad un contratto di rete, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete.

Il comma 2 stabilisce che le imprese agricole, alimentari e forestali aderenti a contratti di rete, per le finalità ad esso connesse, possono accedere prioritariamente alle risorse previste per i piani di sviluppo rurale (regionali e nazionali) nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.

La RT illustra il comma 1 ed evidenzia che il comma 2 mira a porre rimedio a situazioni verificatesi a livello regionale laddove, anche se in modo non diffuso, si è riscontrato che le domande di accesso alle misure previste dai piani di sviluppo rurale, presentate dalle imprese agricole organizzate con i contratti di rete, non sono state accolte per la forma giuridica adottata. Atteso che non sussiste un contrasto con la normativa comunitaria, si rende pertanto necessario precisare che tale forma di aggregazione può accedere ai finanziamenti previsti dai PSR.

L'articolo - conclude la RT - non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che l'estensione dell'ambito soggettivo di intervento del Fondo rotativo di cui al comma 1 non pregiudichi lo sviluppo degli investimenti già finanziati a valere sulle predette risorse.

Articolo 11

(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei)

L'articolo, modificando l'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004, dispone (lettera *a*) che le PP.AA. interessate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, forniscono ai soggetti richiedenti i contributi europei, le informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applicative correlate. Inoltre (lettera *b*)), rende obbligatoria l'acquisizione in via telematica, da parte delle PP.AA., di dati relativi a soggetti che esercitano attività agricola, attraverso il sistema SIAN.

La RT sottolinea che la finalità della norma è di fornire un'assistenza tecnico-documentale, attraverso strumenti che non comportano aggravii di spesa per gli enti che svolgeranno tali attività. Nella sostanza, si tratta di agevolare lo scambio e divulgazione di *best practices* in modo da favorire l'accesso ai fondi europei, poco utilizzati, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la norma è corredata di apposita clausola di invarianza finanziaria, che l'attività di assistenza tecnico-documentale sembra rappresentare un aggravio di modesta entità, gestibile con le risorse disponibili, e che un maggior utilizzo dei fondi europei risulterebbe in ultima analisi virtuoso anche per la finanza pubblica.

Articolo 12

(Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola, tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi, e per la regolazione dei mercati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;
- b) sviluppo dei Fondi di mutualità a tutela del reddito degli agricoltori;
- c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.

Il comma 2 detta le disposizioni procedurali per l'adozione dei decreti legislativi e prevede il parere obbligatorio della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il comma 3 disciplina il caso in cui le Commissioni parlamentari non si siano espresse nei termini previsti, conferendo al Governo il potere di procedere anche in mancanza del parere.

Il comma 4 prevede la possibilità entro un anno dall'emanazione del primo decreto legislativo di adottare ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi.

Il comma 5 dispone che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT rappresenta che la delega mira ad adeguare l'attuale normativa in tema di orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale alla nuova programmazione comunitaria 2014-2020. In particolare, la normativa nazionale dovrà recepire gli strumenti di gestione dei rischi previsti nel primo e nel secondo pilastro della PAC dalla nuova programmazione, quali i fondi di mutualizzazione e lo strumento per la stabilizzazione dei redditi, nonché

dei nuovi rischi introdotti, come gli incidenti ambientali. Il riordino interesserà sia gli interventi *ex ante* che quelli *ex post* compensativi.

Dopo aver illustrato i criteri direttivi, la RT afferma che tutte le attività vengono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente. Ricorda infine che l'articolo è comunque corredato di un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che i principi e criteri direttivi sembrano in effetti attuabili a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 13

(Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani)

L'articolo sostituisce il capo III del titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000. Viene di seguito descritto l'articolato in questione, secondo la numerazione contenuta nel citato decreto legislativo.

Capo III

MISURE IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE

Articolo 9

(Principi generali)

L'articolo individua le finalità del presente Capo nel sostegno alle micro e piccole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, al ricambio generazionale in agricoltura e al miglioramento delle condizioni per l'accesso al credito finalizzato al loro sviluppo.

Articolo 10

(Benefici)

Il comma 1 prevede che ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

Il comma 2 sottopone le agevolazioni di cui al comma 1 ai massimali previsti dalla normativa europea e al rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il comma 3 stabilisce che i mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e possono essere assistiti da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

Articolo 10-bis

(Soggetti beneficiari)

Il comma 1 individua le imprese che possono accedere alle agevolazioni di cui al presente Capo. Esse devono:

- a) essere costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- b) essere di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione;
- c) esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
- d) essere costituite in forma societaria o in forma di ditta individuale;
- e) essere composte, in termini di compagine societaria, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i

diciotto ed i quaranta anni, ed amministrata da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i quaranta;

- f) prevedere che i giovani imprenditori agricoli dai diciotto anni e fino al compimento del quarantesimo anno d'età che amministrano e conducono l'impresa siano subentranti nella conduzione di un'intera azienda agricola e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. L'azienda agricola oggetto di subentro deve essere attiva ed esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Il comma 2 estende le agevolazioni di cui al presente Capo alle imprese, anche costituite in forma societaria, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), e da almeno due anni del requisito di cui alla lettera e) del medesimo comma 1.

Il comma 3 impone per l'accesso alle agevolazioni che le imprese di cui ai commi 1 e 2, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio nazionale.

Il comma 4, analogamente, dispone che i giovani imprenditori agricoli devono essere residenti nel territorio nazionale.

Articolo 10-ter
(Progetti finanziabili)

L'articolo prevede che possono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-*quater*, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto ministeriale, e nei limiti posti dall'Unione europea, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1,5 milioni di euro, nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

*Articolo 10-*quater**
(Risorse finanziarie disponibili)

La norma stabilisce che la concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo è disposta, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del CIPE n. 62 del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea.

La RT, dopo aver illustrato le anzidette disposizioni, rappresenta che per l'attuazione degli investimenti agevolati in esame, a seguito del trasferimento delle funzioni da Sviluppo Italia a Ismea, si disponeva di una dotazione iniziale di 50 mln di euro sul conto corrente (infruttifero) di tesoreria centrale dello Stato presso la Banca d'Italia intestato ad ISMEA (numero di pertinenza 178, conto 22054, descrizione Ismea per l'attuazione del decreto ministeriale 28 dicembre 2006). Tale dotazione è stata incrementata con delibera CIPE del 3 marzo 2012 di ulteriori 5 milioni di euro. Al 30 gennaio 2014, il predetto conto di tesoreria reca una disponibilità di cassa di quasi 30,3 mln di euro. Dal 2010 al 2013 sono stati erogati alle imprese complessivamente circa 17,3 mln di euro. Le previsioni nel prossimo triennio non dovrebbero discostarsi di molto da quello precedente, anche per effetto dell'abolizione del contributo a fondo perduto. Tale eliminazione, anzi, potrebbe comportare l'aumento dei rientri al conto corrente. Le agevolazioni, pertanto, saranno concesse nei limiti delle disponibilità dei predetti fondi.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT e rilevato che gli investimenti finanziabili ai sensi delle nuove disposizioni rientrano sostanzialmente nella medesima fattispecie di quelli previsti dalla vigente normativa, sarebbe opportuno acquisire conferma del fatto, asserito dalla RT, che i flussi del conto di tesoreria non si discosteranno da quelli registrati nell'ultimo triennio e pertanto - presumibilmente - dai flussi scontati nei tendenziali, il che garantirebbe l'assenza di riflessi onerosi in termini di fabbisogno.

Sul punto, si osserva che - come asserito dalla RT - l'eliminazione dei contributi a fondo perduto come modalità di finanziamento (prevista invece dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 185 del 2000 nella sua versione vigente) dovrebbe effettivamente comportare un incremento dei rientri al conto corrente. Appare viceversa suscettibile di accelerare i flussi in uscita l'innalzamento da 2 mld di lire a 1,5 mln di euro del livello massimo di investimento finanziabile.

Sul punto si auspica un approfondimento da parte del Governo. I nuovi requisiti soggettivi previsti sembrano in generale più restrittivi rispetto a quelli vigenti, in particolare si prevede che debba trattarsi di imprese di micro e piccola dimensione ai sensi della normativa comunitaria; che esercitino l'attività agricola in via esclusiva, pur se si innalza dagli attuali 39 a 40 anni il limite di età degli imprenditori giovanili.

Si sottolinea, *a latere*, in relazione alla delibera CIPE che ha incrementato di ulteriori 5 milioni di euro la dotazione del Fondo di tesoreria n. 22054, che andrebbe chiarito il riferimento recato dalla RT alla data del 3 marzo 2012, essendo stata tale delibera approvata il 23 marzo 2012.

Infine, l'articolo 13 dell'A.S. 1328 sopprime il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 185 del 2000, recante l'indicazione dei termini per l'emanazione di un regolamento attuativo del Capo sostituito dal presente articolo.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di disposizione meramente procedimentale, correlata ad esigenze di coerenza normativa.

Articolo 14

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta)

Il comma 1 consente alle istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere di prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012⁸, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura,

⁸ L'ultimo periodo in esame stabilisce che la nullità e la responsabilità erariale per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento tramite la Consip S.p.A non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione

criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, nonché prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.

Il comma 2 prevede che, in conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, nonché dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e prodotti agricoli e alimentari a ridotto impatto ambientale e di qualità, previa richiesta degli operatori del settore.

La RT, dopo aver illustrato le disposizioni, afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la priorità accordata ai prodotti agricoli provenienti da filiera corta resta subordinata al fatto che il prezzo dei relativi contratti sia più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A..

TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI SETTORI PRODUTTIVI

Capo I Disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro

Articolo 15 (Ambito di applicazione)

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni del presente Capo (articoli 15-22) si applicano ai derivati del pomodoro di cui all'articolo 16, fabbricati in Italia.

Il comma 2 stabilisce che qualora le denominazioni di vendita vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e relativa pubblicità, i prodotti stessi devono corrispondere alle definizioni indicate nelle disposizioni successive.

La RT sintetizza l'articolo, che non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

Articolo 16 *(Definizione dei prodotti)*

Il comma 1 definisce i derivati del pomodoro come prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi conformi alle caratteristiche del frutto di *Solanum lycopersicum* L., di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori.

Tali derivati vengono poi classificati in conserve di pomodoro (a loro volta suddivise in pomodori non pelati interi, pomodori pelati interi, pomodori in pezzi), concentrati di pomodoro, passate di pomodoro, pomodori disidratati (questi ultimi a loro volta suddivisi in pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro e in polvere di pomodoro). Dei prodotti di tale classificazione l'articolo reca altresì la definizione dei requisiti caratteristici.

La RT afferma che la norma definisce i derivati del pomodoro e la loro classificazione e non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura meramente definitoria delle disposizioni.

Articolo 17 *(Requisiti dei prodotti)*

Il comma 1 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei requisiti qualitativi minimi e dei criteri di qualità dei prodotti di cui all'articolo 16, nonché degli ingredienti, previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il comma 2 consente la rilavorazione dei prodotti di cui al presente capo che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal decreto stesso, per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere autorizzata dalla autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.

La RT, dopo aver sintetizzato il contenuto dell'articolo, esclude che lo stesso comporti effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che l'autorità sanitaria competente per territorio possa adottare le necessarie misure di vigilanza avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente. Sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento.

Articolo 18 *(Etichettatura e confezionamento)*

Il comma 1 assoggetta i prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.

Il comma 2 stabilisce che i prodotti di cui al presente capo sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 17, comma 1. I suddetti prodotti, salvo quanto previsto dal decreto di

cui all'articolo 17, comma 1, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.

La RT afferma che le norme non comportano effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 19 ***(Sanzioni)***

Il comma 1 definisce l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione di quanto fissato dalla presente legge, salvo che il fatto costituisca reato: da 3.000 a 18.000 euro per lotti di produzione sino a 60.000 pezzi; al di sopra di tale quantità da 9.000 a 54.000 euro.

Il comma 2 estende l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 anche con riferimento alla passata di pomodoro di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005.

Il comma 3 individua nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAF l'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo.

La RT afferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale, in quanto l'Ispettorato chiamato ad irrogare le sanzioni pecuniarie svolge tale attività avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che in effetti il citato Ispettorato possa adempiere l'attività sanzionatoria prevista dal presente articolo con le risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 20 ***(Abrogazioni)***

L'articolo abroga la legge n. 96 del 1969, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 428 del 1975, nonché l'articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005.

La RT ribadisce che l'articolo abroga alcune norme ed afferma che esso non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, rilevato che si tratta di disposizioni in contrasto con la normativa comunitaria ovvero superate dal nuovo regime sanzionatorio di cui all'articolo precedente, non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 21
(Clausola di mutuo riconoscimento)

L'articolo, fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, esclude l'applicazione delle disposizioni del presente capo ai derivati del pomodoro fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, nonché ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

La RT fa presente che l'articolo prevede la clausola del mutuo riconoscimento, che garantisce ai prodotti provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea o da paesi aderenti all'accordo sullo SEE di poter essere commercializzati in Italia senza restrizioni. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 22
(Disposizioni finali e transitorie)

Il comma 1 stabilisce che tutti i prodotti etichettati conformemente alla normativa previgente possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.

Il comma 2 dispone che gli articoli 1, 2, 3 e 6 del regolamento di cui al D.P.R. n. 428 del 1975 si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, della presente legge.

Il comma 3 prevede che per gli adempimenti previsti dal presente capo le Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 assoggetta le disposizioni di cui al presente capo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La RT illustra l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che gli adempimenti posti a carico delle PP.AA. non si discostano sostanzialmente da quelli già previsti, il che consente di ritenere che possano essere realizzati avvalendosi delle risorse ordinariamente disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II
Disposizioni in materia di sostegno al settore del riso

Articolo 23
(Delega al Governo per il sostegno del settore del riso)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione «riso», sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione;
- b) valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socio-economica del territorio in cui è praticata;
- c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso;
- d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall'Ente nazionale risi;
- e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle strutture del MIPAF;
- f) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche del riso;
- g) abrogazione della legge n. 325 del 1958, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto delegato e previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata;
- h) esclusione dal campo di applicazione del decreto legislativo del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.

Il comma 2 detta le disposizioni procedurali per l'adozione dei decreti legislativi e prevede il parere obbligatorio della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il comma 3 disciplina il caso in cui le Commissioni parlamentari non si siano espresse nei termini previsti, conferendo al Governo il potere di procedere anche in mancanza del parere.

Il comma 4 prevede la possibilità entro un anno dall'emanazione del primo decreto legislativo di adottare ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi.

Il comma 5 dispone che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che l'attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto lo svolgimento delle attività previste viene effettuato con le risorse disponibili a legislazione vigente. E' comunque prevista un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla portata dei criteri direttivi di cui alle lettere *b*) (valorizzazione della produzione risicola) e *d*)

(istituzione di un registro per le nuove varietà di riso, gestito dall'ente nazionale risi), onde valutare l'idoneità dell'apposita clausola di invarianza ad evitare l'insorgere di nuovi oneri in rapporto all'implementazione delle misure correlate ai testé citati criteri direttivi.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Gen 2014 [Nota di lettura n. 31](#)
A.S. 1248: "Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione"
- Feb 2014 [Nota di lettura n. 32](#)
A.S. 1275: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 33](#)
A.S. 1254: "Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola"
- " [Nota di lettura n. 34](#)
A.S. 1288: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di Finanza pubblica n. 3](#)
Rapporto macroeconomico sugli squilibri macroeconomici
- " [Nota di lettura n. 35](#)
A.S. 1299: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 36](#)
A.S. 1214-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
- " [Elementi di documentazione n. 8](#)
LEGISLAZIONE DI SPESA 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2013
- Mar 2014 [Elementi di documentazione n. 9](#)
La *spending review* e il Programma di lavoro del Commissario straordinario per la revisione della spesa
- " [Nota di lettura n. 37](#)
A.S. 1212: "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 4](#)
Le previsioni invernali della Commissione europea: profili macroeconomici e di finanza pubblica
- " [Nota di lettura n. 38](#)
A.S. 1401: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi" (Approvato dalla Camera dei deputati)